

REGOLAMENTO (CE) N. 685/96 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 1996

che rettifica i regolamenti (CE) n. 66/96, (CE) n. 70/96 e (CE) n. 79/96 che fissano i valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che i regolamenti (CE) n. 66/96⁽⁵⁾, (CE) n. 70/96⁽⁶⁾ e (CE) n. 79/96⁽⁷⁾ della Commissione hanno fissato i valori forfettari all'importazione, ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli;

considerando che da una verifica è emerso un errore negli allegati di tali regolamenti; che è quindi necessario rettificarli;

considerando che, per evitare di subire un eventuale pregiudizio, è necessario che sia l'interessato a chiedere l'applicazione dei valori forfettari rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I valori forfettari all'importazione figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 66/96 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato I del presente regolamento.
2. I valori forfettari all'importazione figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 70/96 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato II del presente regolamento.
3. I valori forfettari all'importazione figuranti nell'allegato del regolamento (CE) n. 79/96 sono sostituiti da quelli figuranti nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

A richiesta dell'interessato,

- il disposto del paragrafo 1 dell'articolo 1 si applica il 18 gennaio 1996,
- il disposto del paragrafo 2 dell'articolo 1 si applica il 19 gennaio 1996,
- il disposto del paragrafo 3 dell'articolo 1 si applica dal 20 al 22 gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1996, pag. 21.⁽⁶⁾ GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. L 15 del 20. 1. 1996, pag. 16.